

Edizione di venerdì 16 dicembre 2016

IVA

[Esportazione di beni venduti al termine della fiera](#)

di Marco Peirolo

ISTITUTI DEFLATTIVI

[Inviti a sanare le anomalie dichiarazione Iva-spesometro del 2013](#)

di Alessandro Bonuzzi

CONTENZIOSO

[Inutilizzabili i documenti non esibiti con dolo del contribuente](#)

di Luigi Ferrajoli

BILANCIO

[Bilancio "micro" senza nota integrativa](#)

di Sandro Cerato

AGEVOLAZIONI

[Cinema: potenziamento del sostegno finanziario](#)

di Giovanna Greco

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico](#)

di Andrea Valiotto

IVA

Esportazione di beni venduti al termine della fiera

di Marco Peirolo

Nell'ambito delle **esportazioni con passaggio della proprietà successivamente all'invio dei beni in territorio estero** si pone il problema di stabilire se la fattura di vendita possa essere emessa in regime di non imponibilità di cui all'[**articolo 8 del D.P.R. 633/1972**](#), come tale rilevante ai fini dell'acquisizione dello *status* di esportatore abituale e della formazione del *plafond*.

Il caso che s'intende esaminare è quello del **macchinario inviato in un Paese extra-UE per essere esposto ad una fiera, al termine della quale il bene sarà venduto** in esecuzione dell'ordine di acquisto già ottenuto dall'impresa nazionale.

Secondo il più recente orientamento dell'Amministrazione finanziaria, l'invio di beni all'estero costituisce una mera **esportazione "franco valuta"** in cui manca uno degli elementi che caratterizzano le cessioni all'esportazione di cui al citato [**articolo 8 del D.P.R. 633/1972**](#) e cioè il trasferimento del diritto di **proprietà** sui beni stessi.

Tale indicazione, esplicitata dalla [**risoluzione AdE 306/2008**](#), subisce una **prima eccezione nell'ipotesi di "consignment stock"**, rispetto alla quale, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, si è in presenza di una cessione a titolo oneroso dei beni in uscita; cessione che, in virtù delle pattuizioni di cui al contratto in esame, è realizzata secondo un procedimento che si perfezionerà solo in un secondo momento, vale a dire all'atto del **prelievo** dal deposito. In questa ipotesi, la [**risoluzione AdE 58/2005**](#) ha osservato che, con il prelievo, si dà esecuzione alla compravendita da parte dell'acquirente al quale i beni sono stati inviati e messi a sua disposizione dal venditore; si realizzano, pertanto, i presupposti per inquadrare l'operazione nell'ambito delle cessioni all'esportazione non imponibili IVA ai sensi dell'[**articolo 8, comma 1, lett. a\), del D.P.R. 633/1972**](#).

La stessa Agenzia delle Entrate, nella successiva [**risoluzione 94/E/2013**](#), ha esteso il beneficio della non imponibilità ad una ulteriore fattispecie, che ricorre quando i beni sono inviati al di fuori dell'Unione europea in regime "franco valuta", cioè senza trasferimento della proprietà, per essere **successivamente ceduti al cliente non residente in virtù dell'impegno contrattualmente vincolante assunto ab origine dalle parti**. Nel presupposto che il fornitore italiano possa considerarsi, al momento del trasporto/spedizione dei beni in territorio estero, **obbligato** a vendere al cliente non residente i suddetti beni, può ritenersi che, con il prelievo della merce dal deposito per la consegna al cliente, si dà esecuzione alla compravendita e si realizzano i presupposti per inquadrare l'operazione nell'ambito delle cessioni all'esportazione non imponibili.

Questa conclusione presuppone che sussista il **carattere definitivo dell'operazione**, sicché risulta essenziale, al fine di evitare iniziative fraudolente, la prova – il cui onere grava sul contribuente – che l'operazione, **fin dalla sua origine, e nella relativa rappresentazione documentale**, sia stata concepita in vista del definitivo trasferimento e cessione della merce all'estero. La prova richiesta ricalca quella prevista dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della dimostrazione dell'invio dei beni al di fuori del territorio comunitario nell'ambito delle **triangolazioni all'esportazione** ([Cassazione n. 14405/2014](#)). È stato, infatti, affermato che, affinché un'operazione triangolare possa qualificarsi come cessione non imponibile, l'espressione letterale “a cura” del cedente, contenuta nell'[articolo 8, comma 1, lett. a\), del D.P.R. 633/1972](#), deve essere interpretata in relazione allo scopo della norma, che è quello di evitare operazioni fraudolente, quali si verificherebbero se il cessionario nazionale potesse autonomamente (al di fuori, cioè, di un preventivo regolamento contrattuale con il cedente) decidere di inviare i beni in altro Stato membro o al di fuori dell'Unione europea. Pertanto, non è necessario che il trasporto/spedizione della merce avvenga in esecuzione di un contratto concluso direttamente dal cedente o in rappresentanza di quest'ultimo, essendo essenziale solo che vi sia la prova che l'operazione, **fin dalla sua origine** e nella sua rappresentazione documentale, sia stata voluta, secondo la comune volontà degli originali contraenti, come cessione nazionale in vista del trasporto/spedizione al cessionario residente all'estero.

È possibile ritenere che il regime di non imponibilità debba essere riconosciuto **anche nella fattispecie oggetto di disamina**, riguardante il macchinario inviato in un Paese extra-UE per essere esposto ad una fiera, al termine della quale sarà venduto in esecuzione dell'**ordine** di acquisto ottenuto dall'impresa nazionale **anteriormente** all'invio in territorio estero.

Anche nel caso considerato, infatti, l'esportazione “franco valuta” assume **carattere definitivo** in virtù dell'ordine di acquisto da parte dell'acquirente non residente e, in ogni caso, questa conclusione trova conferma nella posizione (più liberista) della Corte di Cassazione, che consente l'applicazione della non imponibilità IVA in sede di fatturazione delle cessioni di beni già esistenti all'estero nell'ambito di una fiera mercato **a prescindere** dall'impegno contrattualmente vincolante assunto *ab origine* dalle parti ([Cassazione n. 5168/2016](#)).

Riguardo alla **prova della volontà delle parti di inviare la merce all'estero ai fini della successiva vendita**, è opportuno applicare le indicazioni rese dalla citata [risoluzione 94/E/2013](#), secondo la quale il collegamento tra i beni inviati all'estero in regime “franco valuta” (per specie, qualità e quantità) e quelli ceduti secondo gli accordi contrattuali può essere dimostrato mediante:

- l'annotazione in un apposito registro, tenuto ai sensi [dell'articolo 39 del D.P.R. 633/1972](#), delle spedizioni dei beni all'estero, riportando per ciascuna annotazione gli estremi del documento di esportazione;
- l'indicazione nella fattura di vendita, emessa al momento della consegna dei beni all'acquirente, della corrispondente annotazione del registro relativa ai medesimi prodotti.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

Milano Verona

ISTITUTI DEFLATTIVI

Inviti a sanare le anomalie dichiarazione Iva-spesometro del 2013

di Alessandro Bonuzzi

Le **imprese** e i **professionisti** che hanno dichiarato ai fini Iva per l'**anno 2013** un **volume d'affari** discordante rispetto al dato che emergerebbe prendendo a riferimento le operazioni comunicate dai propri clienti attraverso lo **spesometro**, riceveranno a breve una **comunicazione personalizzata** del Fisco contenente l'invito a **regolarizzare** l'anomalia.

Lo ha annunciato il [provvedimento n. 221446](#) pubblicato **ieri** con il quale l'Agenzia delle Entrate fissa le modalità e le procedure utilizzate per mettere a disposizione dei contribuenti, in maniera preventiva, le **informazioni** utili ad adempiere correttamente ai propri doveri fiscali e ad evitare, di conseguenza, futuri controlli.

In tal senso l'obiettivo dichiarato è quello di consentire ai soggetti Iva di fornire per tempo elementi in grado di **giustificare** le **presunte** irregolarità e, se del caso, ricorrere all'istituto del **ravvedimento** operoso, potendo così beneficiare della **riduzione** delle **sanzioni** graduata in ragione della tempestività delle correzioni.

Gli *alert* riguarderanno più di 20.000 contribuenti e verranno inviati via e-mail agli indirizzi di **posta elettronica certificata**. Le informazioni di dettaglio contenute nella comunicazione saranno comunque consultabili accedendo al "**Cassetto fiscale**" e riguarderanno i seguenti dati:

- protocollo identificativo e data di invio della **dichiarazione Iva**, per il periodo d'imposta oggetto di comunicazione (2013);
- somma algebrica dell'ammontare complessivo delle **operazioni effettuate** risultante dal **quadro VE** della dichiarazione Iva;
- importo totale delle operazioni comunicate dai **clienti** soggetti passivi Iva attraverso lo **spesometro**;
- ammontare delle operazioni attive che risulterebbero omesse;
- dati identificativi dei clienti soggetti passivi Iva (denominazione e codice fiscale);
- ammontare degli acquisti comunicati da ciascuno dei clienti soggetti passivi Iva.

In pratica i nuovi inviti preventivi si basano sulle **incongruenze** derivanti dall'**incrocio** dei dati delle dichiarazioni Iva presentate dai soggetti passivi dell'imposta rispetto a quelli comunicati dai loro clienti.

Lo **scostamento** tra l'ammontare **dichiarato** delle operazioni attive effettuate dall'interessato e il maggior ammontare **ricostruito** secondo i dati degli spesometri presentati da soggetti terzi (i clienti) potrebbe costituire – per l'Agenzia – un'**omissione** di almeno una parte del volume

d'affari **realmente** conseguito nell'anno.

In sostanza, le comunicazioni in questione, attivate dalla verifica incrociata, si basano sulla "strana" probabilità che i contribuenti siano da considerare più **affidabili** nella compilazione dello spesometro che nella predisposizione della dichiarazione Iva.

Ad ogni modo gli inviti, oltre a mettere a disposizione dei soggetti Iva interessati le informazioni inviate dai loro clienti, indicheranno altresì le **modalità** con cui il contribuente potrà richiedere **informazioni** o segnalare all'Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Master di specializzazione

LA GESTIONE DEI CONTROLLI FISCALI ➤

Roma Verona

CONTENZIOSO

Inutilizzabili i documenti non esibiti con dolo del contribuente

di Luigi Ferrajoli

Con la [sentenza n. 16960 dell'11 agosto 2016](#), la sezione quinta della Cassazione si è pronunciata in tema di verifiche fiscali e ha statuito che il **rifiuto** da parte del **contribuente** di esibire la **documentazione** richiestagli dagli agenti accertatori determina la **preclusione** a che la stessa possa essere presa in considerazione a suo favore in un momento successivo, ai fini dell'**accertamento in sede amministrativa o contenziosa** ex [articolo 52, comma 5, D.P.R. 633/1972](#), solo qualora il medesimo abbia tenuto un comportamento diretto a sottrarsi alla prova e, dunque, capace di far fondatamente dubitare della **genuinità** di documenti che si palesino soltanto nel corso del giudizio.

Nel caso in esame, una società aveva impugnato un **avviso di rettifica** relativo all'IVA scaturente da un accertamento fiscale nel corso del quale la **contribuente non aveva esibito i documenti** ad essa richiesti dai verificatori, adducendone la **distruzione a causa di un incendio**.

La **CTP** aveva **accolto il ricorso** escludendo che il **rifiuto di esibizione** potesse rilevare alla luce dell'avvenuta produzione delle fatture durante il giudizio. Di contro, la **CTR** aveva invece accolto l'appello dell'ufficio, ritenendo pienamente **operante la preclusione** di cui al menzionato [articolo 52, comma 5](#).

Avverso questa sentenza la società contribuente aveva quindi proposto ricorso in Cassazione, dolendosi, tra gli altri motivi, della violazione del D.P.R. 633/1972, in relazione agli [articoli 21, 52, comma 5, e 54](#), atteso che la **CTR aveva ritenuto inutilizzabile la documentazione prodotta in sede contenziosa** dalla società a sostegno della detraibilità dell'IVA recuperata dall'Agenzia.

Innanzitutto, la Cassazione ha rammentato il disposto di cui al richiamato articolo 52, comma 5, che così recita: "*i libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione*".

Sul punto, la Suprema Corte ha quindi osservato come l'anzidetta norma fosse già stata interpretata dalle Sezioni Unite con la [sentenza n. 45 del 25 febbraio 2000](#) con cui era espressamente stabilito che la dichiarazione resa dal contribuente nel corso di un accesso o comunque di una verifica di **non possedere i libri, i registri, le scritture e i documenti** richiestigli in esibizione poteva determinare la **preclusione** a che gli stessi venissero presi in considerazione a suo favore ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa, nel caso di:

- non veridicità o, più in generale, sostanziale **rifiuto di esibizione**, evincibile anche da meri indizi;
- **coscienza e volontà** della dichiarazione stessa;
- **dolo**, costituito dalla volontà del contribuente di impedire che, nel corso dell'accesso, potesse essere effettuata l'ispezione del documento.

Partendo da tale assunto e riaffermando principi da tempo enunciati, la Corte ha quindi ribadito che, per essere sanzionato con la **perdita della facoltà di produrre i libri e le altre scritture**, “il contribuente deve aver tenuto un *comportamento diretto a sottrarsi alla prova*” e, dunque, “capace di far fondatamente **dubitare della genuinità di documenti** che affiorino soltanto in seguito nel corso di giudizio” (ex multis, [Cassazione n. 16536/10](#), n. 1344/2010, n. 415/2013, n. 20487/2013, [n. 8539/2014](#), 15283/2015 e n. 24503/2015).

In tale ottica, la Cassazione ha poi ritenuto che il disposto di cui all'articolo 52, comma 5 ha una **valenza sia probatoria** (“se si rifiuta l'esibizione di regola è perché si ha qualcosa da nascondere e, di regola, si ha qualcosa da nascondere quando si è violata la norma impositiva”) **sia sanzionatoria** “per la violazione dell'obbligo di leale collaborazione con il fisco”. Da ciò consegue come **non siano ravvisabili i presupposti** di applicazione della norma “*allorquando l'indisponibilità sia determinata da colpa, caso fortuito o forza maggiore*” (in tal senso, [Cassazione n. 27556/2009](#)).

In ogni caso, la Corte ha osservato che l'**onere della prova** circa la sussistenza dei presupposti di fatto per la sua applicazione non possa che **incombere su chi la invochi** e, quindi, nel caso di specie, **sull'Ufficio**, che tuttavia **non aveva mai addotto circostanze, neppure indiziarie**, utili a **comprovare la condotta di rifiuto** ingiustificato della contribuente, a confutazione di quanto sostenuto dalla medesima (ossia che i documenti fossero andati distrutti in un incendio).

Per tali ragioni, la Suprema Corte ha **cassato la sentenza impugnata** e rinvia alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, affinché **riesaminasse la fattispecie** e regolasse le spese.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

LA GESTIONE DEI CONTROLLI FISCALI ➤

Roma Verona

BILANCIO

Bilancio “micro” senza nota integrativa

di Sandro Cerato

Con l'esercizio che si chiude il prossimo **31 dicembre 2016** le società che hanno i requisiti dimensionali di cui all'[articolo 2435-ter codice civile](#) possono presentare il **bilancio cd. “super abbreviato”** caratterizzato dalla presenza dei **soli schemi di bilancio e senza la nota integrativa** (e senza il rendiconto finanziario), salvo il **rispetto di alcuni obblighi informativi supplementari** da indicare in calce allo Stato patrimoniale. È bene subito ricordare che, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 139/2015, il revisionato documento OIC 12 (attualmente in bozza) precisa che le disposizioni di cui all'articolo 2435-ter sono applicabili a partire dai **bilanci degli esercizi che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2016**. Resta fermo che le società costituite verso la fine del 2016 (tipicamente nei mesi di novembre e dicembre) e che nell'atto costitutivo hanno indicato la chiusura del primo esercizio al 31 dicembre 2017, applicheranno le nuove regole nel primo bilancio che chiuderanno il 31 dicembre 2017.

Brevemente, si ricorda che il “micro” bilancio può (è sempre una facoltà) essere presentato da parte delle **società di capitali che nel primo esercizio, ovvero successivamente per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:**

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 175.000;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 350.000;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Verificato il **mancato superamento dei parametri descritti**, la società può dunque redigere il bilancio in forma “super” abbreviata presentando solamente gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico, **omettendo come già detto sia il rendiconto finanziario sia la nota integrativa** (salvo quanto si dirà tra poco). Relativamente agli **schemi di bilancio**, l'articolo 2435-ter codice civile prevede che gli stessi siano determinati secondo le regole già applicabili ai bilanci in forma abbreviata di cui all'[articolo 2435-bis](#) dello stesso codice civile. Il richiamo operato, secondo quanto si legge nel documento OIC 12, deve intendersi anche alle **semplificazioni espositive previste per i bilanci in forma abbreviata**, ed in particolare al possibile **raggruppamento di alcune voci sia dello stato patrimoniale, sia del conto economico**. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le voci dell'attivo riferite ai *Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti* (aggregato A) ed ai *Ratei e risconti attivi* (aggregato D), possono essere comprese nella voce CII riferita ai *Crediti*.

Per quanto riguarda le **informazioni supplementari che consentono di non redigere la nota integrativa**, si richiede di indicare in calce allo stato patrimoniale le informazioni di cui ai numeri 9) e 16) dell'[articolo 2427 codice civile](#), ossia **l'importo complessivo delle garanzie e**

degli impegni (ciò che fino al 2015 era indicato nei conti d'ordine soppressi dallo stesso D.Lgs. 139/2015), nonché **l'ammontare dei compensi erogati agli amministratori ed ai sindaci** (laddove l'organo di controllo sia stato nominato). Infine, al pari delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata, è previsto anche **l'esonero dalla redazione della relazione sulla gestione** se in calce allo stato patrimoniale siano indicate le "tradizionali" informazioni di cui ai numeri 3) e 4) dell'[**articolo 2428 codice civile**](#) (numero e valore nominale delle azioni o proprie o di società controllanti possedute dalla società, ovvero acquisite ed alienate nel corso dell'esercizio).



AGEVOLAZIONI

Cinema: potenziamento del sostegno finanziario

di Giovanna Greco

È stata pubblicata nella **Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2016**, la [L. 220/2016](#) recante la “*Disciplina del cinema e dell'audiovisivo*”. Le disposizioni ivi presenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017. La legge prevede il **potenziamento del sostegno finanziario nel settore cinematografico** con l'introduzione di sei tipi di crediti d'imposta e introduce disposizioni finalizzate a ridefinire i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo.

Con la nuova disciplina si vuole **incentivare l'esercizio dell'attività di produzione e distribuzione cinematografica ed audiovisiva** e favorire l'attrazione in Italia di investimenti nel settore. Per poter procedere senza problemi con il finanziamento degli interventi è stato istituito il **Fondo per lo sviluppo degli investimenti**.

Lo Stato ha il compito di **promuovere e sostenere** il settore del cinema e dell'audiovisivo, quali fondamentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale, che contribuiscono alla definizione dell'identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese, favoriscono la crescita industriale e creano occupazione.

Un ruolo importante viene attribuito al:

- **MiBACT** (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) che ha diverse funzioni, tra cui quella della promozione dell'immagine del Paese, dell'attrazione di investimenti esteri, della promozione della formazione;
- **Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo**, che svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche di settore, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.

In sintesi, l'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo è **diretto** a:

- favorire il **solidificarsi** dell'industria cinematografica nazionale nei suoi diversi settori anche tramite strumenti di sostegno finanziario;
- **promuovere** le coproduzioni internazionali, nonché la circolazione e la distribuzione della produzione cinematografica e audiovisiva, italiana ed europea, in Italia e all'estero;
- garantire la **varietà** dell'offerta cinematografica e audiovisiva;
- assicurare la **conservazione** e il **restauro** del patrimonio filmico e audiovisivo

nazionale;

- riservare particolare attenzione alla progettazione, scrittura, preparazione, produzione, *post-produzione*, promozione, distribuzione e programmazione dei prodotti cinematografici e audiovisivi italiani e alla valorizzazione del ruolo delle **sale** cinematografiche e dei **festival** cinematografici;
- curare la **formazione professionale**, favorendo il successivo riconoscimento dei percorsi formativi conseguiti e delle professionalità acquisite;
- promuove **studi e ricerche** nel settore cinematografico;
- sostenere l'educazione all'**immagine** nelle **scuole** e favorire tutte le iniziative idonee alla formazione del pubblico;
- promuovere e favorire la fruizione del cinema e dell'audiovisivo, tenendo altresì conto delle specifiche esigenze delle persone con **disabilità**, secondo i principi stabiliti dalle convenzioni internazionali.

Come detto, per il finanziamento degli interventi, è previsto l'istituzione dal 2017 del **Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo** che sarà mantenuto con gli incassi erariali provenienti dalle attività del settore. Il finanziamento non può essere inferiore a **400 milioni di euro annui ed una quota compresa tra il 15% e il 18%** dovrà essere destinata ai contributi selettivi e a quelli per la promozione.

In tale ambito è necessario evidenziare il finanziamento di due **piani straordinari** e precisamente:

- il **Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo** la cui dotazione annua è di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per la concessione di contributi a fondo perduto ovvero finanziamenti agevolati, finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche;
- il **Piano straordinario per il rafforzamento del circuito delle sale cinematografiche** la cui dotazione annua è di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 20 milioni di euro per il 2020 e di 10 milioni di euro per il 2021. Queste risorse sono destinate alla concessione di **contributi a fondo perduto**, o di **contributi in conto interessi** sui mutui o sulle locazioni finanziarie, finalizzati alla **riattivazione** di sale chiuse o dismesse, alla realizzazione di nuove sale, alla trasformazione di sale o multisale esistenti, nonché al rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale. Infine, sono previste agevolazioni specifiche per le sale dei comuni **con meno di 15.000 abitanti**.



VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto

Pane – per i Bastardi di Pizzofalcone



Maurizio de Giovanni

Einaudi

Prezzo – 19,00

Pagine – 344

Quanta vita, quante vite. E quanto buon odore di pane, in città. Se non ci fosse anche il delitto. Quando un omicidio divide in due le forze di polizia, il gioco si fa davvero duro per i Bastardi, che per molti devono ancora dimostrare di esserlo davvero, dei bravi poliziotti. Da un lato ci sono loro, che seguono l'odore del pane. E del delitto. Ma dall'altra ci sono i tosti superdetective della Dda, che sentono odore di crimine organizzato. Mentre i sentimenti e le passioni di ogni personaggio si intrecciano con l'azione e determinano svolte sorprendenti, la città intera sembra trattenere il fiato. Per poi prendere voce. A volte c'è bisogno di un avversario agguerrito, per riuscire a capire chi sei davvero. Forse i Bastardi l'hanno trovato. E per dimostrare di essere i migliori sono disposti a tutto. Perfino a diventare davvero una squadra. Buona caccia, Bastardi.

Il Labirinto degli Spiriti



Carlos Ruiz Zafón

Mondadori

Prezzo – 23

Pagine – 832

Barcellona, fine anni '50. Daniel Sempere non è più il ragazzino che abbiamo conosciuto tra i cunicoli del Cimitero dei Libri Dimenticati, alla scoperta del volume che gli avrebbe cambiato la vita. Il mistero della morte di sua madre Isabella ha aperto una voragine nella sua anima, un abisso dal quale la moglie Bea e il fedele amico Fermín stanno cercando di salvarlo. Proprio quando Daniel crede di essere arrivato a un passo dalla soluzione dell'enigma, un complotto ancora più oscuro e misterioso di quello che avrebbe potuto immaginare si estende fino a lui dalle viscere del Regime. È in quel momento che fa la sua comparsa Alicia Gris, un'anima emersa dalle ombre della guerra, per condurre Daniel al cuore delle tenebre e aiutarlo a svelare la storia segreta della sua famiglia, anche se il prezzo da pagare sarà altissimo. Dodici anni dopo *L'ombra del vento*, Carlos Ruiz Zafón torna con un'opera monumentale per portare a compimento la serie del Cimitero dei Libri Dimenticati. *Il Labirinto degli Spiriti* è un romanzo inebriante, fatto di passioni, intrighi e avventure. Attraverso queste pagine ci troveremo di nuovo a camminare per stradine lugubri avvolte nel mistero, tra la Barcellona reale e il suo rovescio, un riflesso maledetto della città. E arriveremo finalmente a scoprire il gran finale della saga, che qui raggiunge l'apice della sua intensità e al tempo stesso celebra, maestosamente, il mondo dei libri, l'arte di raccontare storie e il legame magico che si stabilisce tra la letteratura e la vita.

Tutti stanno a guardare



Megan Bradbury

Neri Pozza

Prezzo – 16,50

Pagine – 256

New York: una città che ispira e seduce, che attrae irresistibilmente, un luogo dove tutti stanno a guardare poiché tutto può accadere. Nel 1891 Walt Whitman, al tramonto della sua vita, decide di tornare a New York in compagnia dell'amico e biografo Bucke. È nato a Long Island, è cresciuto in una Brooklyn morbida e arrendevole. New York è la sua città, il luogo dei suoi trionfi e delle sue cadute, il solo al mondo capace di suscitare in lui passione e curiosità. Nel 1922 Robert Moses, il futuro Haussmann della Grande Mela, contempla la città da Long Island e sa già che sarà lui – il «costruttore» della modernità, colui che non nutre alcun sentimentalismo nei confronti del passato poiché «il passato non è altro che una disattenzione del tempo» – a mutarne il volto negli anni a venire. Nel 1967 Robert Mapplethorpe attraversa il ponte di Brooklyn e gli sembra di stare in cima al mondo. A Tompkins Square, in una notte di cielo nero pieno di stelle, incontra una ragazza che parla velocissimo e dice cose su cui lui è completamente d'accordo. Si chiama Patti. Lui dice di chiamarsi Bob. Lei lo chiama Robert. Insieme scopriranno l'arte, il futuro, quello che entrambi diventeranno un giorno.

Nel 2013 Edmund White ritorna a New York, dove ha trascorso la sua giovinezza, ha vissuto i suoi grandi amori, le lunghe giornate a leggere e a scrivere, le infinite notti tra feste e incontri inaspettati. Ma il tempo è irrimediabilmente trascorso, i luoghi mutati, i sogni sorpassati. E, soprattutto, chi li aveva sognati se n'è andato. *Tutti stanno a guardare* è il romanzo degli uomini e delle donne che hanno contribuito a creare New York, così come essa vive nell'immaginario collettivo. Narrando delle vite, dei desideri e delle ambizioni di grandi artisti e creatori, e descrivendone le opere iconiche, Megan Bradbury restituisce l'essenza di New York: una città complessa, ricca, sordida, affascinante, una città che muta ed evolve di continuo, una città a cui non è possibile rivolgere altro che una lettera d'amore.

La volpe alla mangiatoia. Una favola di Natale



Pamela Lyndon Travers

Sellerio

Prezzo – 10

Pagine – 112

«Natale è arriva-a-a-to / Natale è arriva-a-a-to / Il Re d'Israele è na-a-a-to, cantavano i ragazzi del coro, lanciando, come strilloni musicali, la lieta novella per tutta la cattedrale fin su nella vasta cupola oscura.

«Il silenzio piombò come un tuono, e fu rotto soltanto da uno scalpiccio di scarpe nere sotto rosse tuniche e da un decoroso schiarirsi di gole, quasi apologetico, ehm, ehm, ehm, giù per tutta la fila.

«Poi il maestro del coro alzò il dito. Come ipnotizzato il coro stette a fissarlo raccogliendo il fiato per il prossimo sforzo. Il dito si agitò: uno, due! Ed ecco i narratori della novella, così vecchia e così nuova, partirono ancora una volta, a voce spiegata, a raccontarla in una diversa versione». P. L. Travers (1899-1996) è la creatrice di Mary Poppins: una decina di libri dal 1934, amati da generazioni. Scrisse anche poesie e saggi. E racconti sparsi in cui l'umore, severo, paradossale, affettuoso, di quel personaggio è dominante. Come questo del 1962 che inscena la prima messa di Natale dopo la fine della guerra nella cattedrale di St Paul a Londra. Frutto inatteso della suggestione, una selvaggia volpe rossa porta al Bambino un dono che solo lei può dare, circondata dall'inutile disprezzo dei mansueti animali della mangiaotia. Una vicenda della natività dal punto di vista di Reynard, la volpe; mentre corrono i commenti di tre bambini, magnifici nel loro tagliente umorismo naturale. Dalla penna di una scrittrice che sapeva ripetere la geniale facoltà infantile di spremere il surreale dalla realtà.

Il grande racconto delle città italiane



Attilio Brilli

Mulino

Prezzo – 50

Pagine – 624

La forma di una città cambia più in fretta – ahimè – del cuore degli uomini»: già Baudelaire avvertiva come ogniinevitabile trasformazione del paesaggio urbano si accompagni a struggimento e perdita. Ma forse non è impossibile ritrovare il senso di un'armonia fra noi e i volti delle città italiane maggiormente rappresentative di quella luminosa civiltà che, nelle epoche passate, è stata un faro per il mondo intero. Guardiamole con occhi nuovi, come fanno queste pagine, e lasciamo che a venirci incontro siano immagini originali e inedite, consegnate a noi dalle testimonianze letterarie o artistiche di visitatori illustri che ne hanno saputo cogliere lo spirito autentico. Da arcaiche forme insediative risalenti alla notte dei tempi, quelle città sono diventate nel corso dei secoli capitali di signorie e di principati generatori entrambi di un'autonoma, altissima civiltà; e prima ancora sono state orgogliosi, liberi comuni o repubbliche marinare gelose del loro prestigio e della loro indipendenza. I luoghi che visiteremo grazie a questo libro esigono di essere considerati alla stregua di creature viventi, con le fisionomie, i caratteri, le personalità loro. Saranno occasione di conquista e scoperta personale, da cui usciremo profondamente arricchiti.

The advertisement is set against a background of abstract blue and white geometric shapes. On the left, there's a logo for 'DOTTRYNA Euroconference'. The logo features a stylized 'D' shape composed of overlapping blue and white curved segments. To the right of the logo, the word 'DOTTRYNA' is written in large, bold, black capital letters, with 'Euroconference' in a smaller, grey, sans-serif font underneath. To the right of the text, there's a blue double-right-pointing arrow icon. The overall design is clean and modern, with a professional feel.